

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 144/26/2012**

**OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso R.G.R. 12437110, la soc. WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l., rappresentato dal legale rappresentante sig. H. Va. Bu., si è opposta alla cartella di pagamento n. 068 2010 02671854 11 emessa dalla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5 a seguito di controllo ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione 770/2007 relativa ai redditi 2006 per omesso o ritardato versamento ritenute IRPEF, notificata il 22/05/2010.

Viene chiamata quale terzo in causa Equitalia Esatri s.p.a.

Contesta la ricorrente la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la carenza di motivazione.

Nel merito, sosteneva che le somme per le quali veniva richiesto il pagamento erano state versate correttamente e non tardivamente, oppure non dovute.

In particolare:

1. Sanzione IRAP ed interessi per € 1.386,90.

L'importo non era dovuto in quanto trattasi di errore dell'Ufficio nel controllo tra dichiarazione originaria UNICO SC e dichiarazione correttiva UNICO SC presentata a seguito delle indicazioni contenute nella Circolare n. 42/2007.

2. Omessa ritenuta di € 68.847 oltre sanzioni ed interessi.

La ritenuta è stata versata al cod. 1038 con mod. F24 in data 16/02/2007, nei termini di legge.

3. Sanzioni ed interessi per tardivo versamento di ritenute di € 132.669,40.

Il presunto tardivo versamento riguardava le ritenute operate agli agenti (cod. 1038) che secondo l'Ufficio sono state versate oltre il termine previsto dall'art. 8 c. 1, n. 1 del D.P.R. 602173, vale a dire il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata dalla società.

Al riguardo la ricorrente faceva presente che la norma deve essere applicata in combinato disposto con gli articoli da 25 a 30 del D.P.R. 600173 in base alla tipologia del percettore del reddito.

Nella fattispecie, l'art. 25 bis, c. 4 del D.P.R. 600/73 stabilisce che se le provvigioni sono direttamente trattenute dai percipienti sull'ammontare delle somme riscosse, ai fini dei termini per il versamento da parte dei mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono trattenute dai percipienti.

Ne conseguiva che il versamento della trattenuta slittava di un mese in avanti rispetto ai termini ordinari, come correttamente eseguito dalla società ricorrente che nel mod. 770/2007, nonché nella compilazione delle quietanze di versamento delle ritenute, aveva indicato l'effettivo mese di pagamento delle provvigioni, versando la ritenuta entro il termine del secondo mese successivo al pagamento.

Al ricorso veniva allegata copiosa documentazione relativa ai diversi punti contestati.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale i di Milano, sostenendo la legittimità della cartella, in quanto era indicato il nome del responsabile del procedimento e che traendo la propria giustificazione dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del

D.P.R. 600/73, le indicazioni contenute permettono la individuazione dei maggiori importi richiesti e soddisfano l'esigenza della corretta motivazione.

Nel merito, comunicava che a seguito dei controlli effettuati, veniva disposto lo sgravio della cartella impugnata per l'importo di € 75.136,00 ritenendo giustificate le argomentazioni difensive indicate ai punti 1) e 2).

Insisteva invece per la sanzione relativa ai versamenti presunti tardivi di € 132.669,40 in quanto segnalati come tardivi dal controllo automatizzato ex 36 bis del D.P.R. 600/73, che rileva gli errori di congruità dei termini tra quanto dichiarato e quanto versato.

Non sarebbe questo ambito di controllo formale che potrebbe evidenziare la correttezza della contabilità, che può avvenire solo in presenza di controllo sostanziale.

Concludeva l'Ufficio con la parziale cessazione della materia del contendere per gli importi oggetto di sgravio ed il rigetto del ricorso per il resto.

Con successiva memoria chiede la rifusione delle spese di giudizio.

Si costituiva Equitalia Esatri s.p.a evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla contestazione e chiedendo l'estromissione dal giudizio.

Con successiva memoria la ricorrente confermava lo sgravio, ma rilevava che la sanzione di € 20.654,10 relativa al presunto omesso versamento di € 68.847,00 (sgravato) non era stata annullata.

Continuava dimostrando che analoga cartella per l'anno 2007 era stata sgravata dalla D.R.E - della Lombardia, per la parte relativa ai presunti ritardi di versamento delle ritenute di acconto, accogliendo così le tesi difensive della società.

La causa viene discussa in pubblica udienza, giusta istanza presentata da parte ricorrente, nel corso della quale sia il difensore del ricorrente che il rappresentante dell'Ufficio confermano le proprie tesi e si rimettono alle rispettive conclusioni in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente la Commissione respinge le eccezioni presentate dalla ricorrente in relazione alla mancata indicazione sulla cartella del responsabile del procedimento, in quanto indicato.

Respinge altresì l'eccezione di carenza di motivazione poiché il controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 si limita al controllo formale dei dati dichiarati dal contribuente e la loro congruità gli importi versati e le relative modalità e si ritiene assolto l'obbligo di motivazione dalla presenza di tutti gli elementi prescritti dall'art. 25 del D.P.R. 602/73.

In tal senso diverse pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

La Commissione dichiara altresì la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione Equitalia Esatri s.p.a. in quanto non sono stati riscontrati vizi della cartella riferibili all'attività dell'ente esattore, e ne decreta l'estromissione dal processo.

Nel merito, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In relazione ai primi due motivi di opposizione, la Commissione prende atto dell'intervenuto sgravio di € 75.136,00 e del mancato sgravio della relativa sanzione di € 20.654,10 che deve seguire la sorte del tributo cui fa riferimento e quindi deve essere annullata.

In relazione al terzo motivo di ricorso, la società ricorrente ha dimostrato in modo documentale che l'attività svolta dai percipienti le provvigioni ricade sotto le previsioni dell'art. 25 bis del D.P.R. 600/73.

Infatti nel caso in cui le provvigioni siano dai percipienti direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, ai fini dei termini per il versamento da parte dei mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono trattenute dai percipienti stessi, in variazione di quanto previsto dall'art. 8 c. 1, n. 1 del D.P.R. 602/73.

Ne consegue che il versamento della ritenuta viene spostata di un mese rispetto ai termini previsti dal citato art. 8 del D.P.R. 602/73, ma correttamente la società ha indicato nel mod. 770/2007 come pure sulle quietanze di versamento delle ritenute, l'effettivo mese di pagamento delle provvigioni (come trattenute dai percipienti), versando la ritenuta entro la scadenza dei termini, nel secondo mese successivo al mese di pagamento delle provvigioni.

L'eccezione mossa dall'Ufficio secondo la quale in questa sede di giudizio sia necessario attenersi a quanto emerge dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73, senza procedere ad un esame sostanziale della contestazione, è assolutamente privo di pregio, laddove è compito dell'Ufficio verificare la correttezza della pretesa tributaria azionata nei confronti del contribuente, alla luce dei principi di correttezza e di collaborazione tra istituzione e cittadino sanciti dalla Legge 212/2000.

Lo sgravio disposto dalla D.R.E. della Lombardia, in pendenza di giudizio presso la C.T.P. di Milano, sulla cartella esattoriale n. 06820110207682976 e relativa alla medesima ipotesi di violazione dei termini di versamento delle ritenute di acconto per l'anno 2007, avvalora ulteriormente il convincimento del Collegio per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della impugnata cartella esattoriale.

L'atteggiamento dell'Ufficio ha comportato oneri per il contribuente, che dovranno essere rifusi nella misura di euro 800,00 oltre accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Parte soccombente alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.